

PARTE SESTA

PAGINA BIANCA

QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

La normativa elencata comprende i provvedimenti legislativi di maggiore interesse per l'attività dell'Istituto, emanati nel corso dell'anno 2005 o aventi, comunque, effetti sull'esercizio finanziario suddetto.

Legge 3 dicembre 2004, n. 291 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249 recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali".

Art. 1.

Stabilisce che, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, nel caso di cessazione dell'attività dell'azienda, può essere prorogato di ulteriori dodici mesi, oltre gli ordinari limiti di durata del trattamento medesimo; ciò in presenza di programmi che prevedano la formazione per la ricollocazione dei lavoratori e previo parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il suddetto trattamento viene concesso nel limite di spesa di 43 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione (art. 1, c. 7, decreto legge n. 148/1993, convertito nella legge n. 236/1993).

Apporta, inoltre, modifiche all'art. 3, c. 137, della legge n. 350/2003 e posticipa al 30 aprile 2005 il termine entro cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è autorizzato a concedere, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, proroghe per i trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia.

Riconosce, altresì, il diritto all'accredito dei contributi figurativi e del trattamento di fine rapporto ai lavoratori che hanno percepito l'indennità pari al trattamento di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 46 della legge n. 144/1999 (recante interventi straordinari a sostegno delle difficoltà occupazionali dovute alla chiusura del Monte Bianco).

Art. 1-bis.

Stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, in caso di crisi aziendale e per un periodo di ventiquattro mesi, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità al personale, anche navigante, dei vettori aerei e dalle società da questi derivanti. Dalla stessa data,

le medesime aziende sono tenute al versamento della relativa contribuzione di finanziamento (0,9% per Cigs e 0,3% per mobilità) mentre ai datori di lavoro che assumono i lavoratori in argomento si estendono i benefici di cui all'art. 8, c. 4, e all'art. 25, c. 9, della legge n. 223/1991.

L'INPS provvede al monitoraggio dei trattamenti suddetti nel rispetto del complessivo onere pari a 383 milioni di euro per il periodo 2005-2010 (47 milioni di euro per l'anno 2005) dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Precisa, inoltre, che i lavoratori dipendenti da imprese ammesse al trattamento di CIGS, che non abbiano in precedenza esercitato la facoltà di rinuncia all'accredito contributivo ai sensi dell'art. 1, c. 12, della legge n. 243/2004, non possono, limitatamente al periodo di ammissione dell'impresa al trattamento di integrazione, esercitare la predetta facoltà, ad eccezione fatta delle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 1-ter.

E' istituito presso l'INPS un fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo al fine di favorire politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per i lavoratori del settore. Il suddetto fondo è alimentato da un contributo sulle retribuzioni a carico dei datori di lavoro del settore del trasporto aereo pari allo 0,375 per cento, da un contributo a carico dei lavoratori pari allo 0,125 per cento e da un contributo, da convenire, a carico del sistema aeroportuale.

Art. 1-quater.

Prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2004, in attesa dell'attuazione dei principi contenuti nella legge delega n. 243/2004, per i lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea di cui all'art. 2, c. 1, del decreto legislativo n. 164/1997, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere l'80 % della retribuzione pensionabile. Stabilisce, altresì, la corretta interpretazione dell'art. 2, c. 3, del decreto legislativo n. 164/1997, relativo alla determinazione della retribuzione pensionabile, e l'abrogazione dell'art. 34 della legge n. 859/1965, relativo alla possibilità, per il personale iscritto al Fondo in argomento, di richiedere la parziale capitalizzazione della rendita pensionistica.

La legge indica, infine, espressamente i casi in cui il lavoratore decade dai trattamenti previsti.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2004 "Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2005".

Ammette in Italia, come anticipazione delle quote massime di ingresso previste per il 2005, per motivi di lavoro subordinato stagionale, non stagionale e di lavoro autonomo i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, 79.500 unità da ripartire, per quanto concerne il lavoro subordinato, tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2004 "Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della Unione europea nel territorio dello Stato, per l'anno 2005".

Ammette in Italia, per il 2005, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale una quota di 79.500 lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri dell'Unione europea, specificatamente indicati.

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 dicembre 2004 "Fondo immobili pubblici: I Decreto di Trasferimento".

Stabilisce che gli immobili indicati nell'allegato 1 del presente decreto, con esclusione delle unità residenziali eventualmente comprese, sono trasferiti nel patrimonio immobiliare dello Stato, in apposito Fondo di investimento immobiliare costituito ai sensi dell'art. 4 del decreto legge n. 351/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410/2001.

A fronte del trasferimento il Fondo corrisponde al Ministero dell'economia e delle finanze un corrispettivo complessivo che verrà riassegnato, per quanto concerne gli enti previdenziali, sui rispettivi conti di tesoreria vincolati.

I suddetti immobili sono successivamente concessi in locazione dal Fondo all'Agenzia del demanio e assegnati contestualmente ai soggetti che li avevano in uso. I soggetti assegnatari corrispondono all'Agenzia del demanio un canone per il cui pagamento si fa fronte con la ripartizione del fondo di cui al comma 1, quinto periodo, dell'art. 29 del decreto legge n. 269/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003. Il canone annuo, per quanto concerne l'INPS, è pari a euro 3.337.880

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 dicembre 2004 "Fondo immobili pubblici: II Decreto di Trasferimento".

Il decreto stabilisce un ulteriore trasferimento di Immobili, specificatamente indicati, nel patrimonio immobiliare dello Stato, in apposito Fondo di investimento immobiliare costituito ai sensi dell'art. 4 del decreto legge n. 351/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410/2001. I suddetti immobili sono soggetti a verifica relativamente alla sussistenza dell'interesse artistico, storico e archeologico da parte del Ministero per i beni e le attività culturali che esprime avviso in ordine all'alienabilità del bene e al suo trasferimento al Fondo.

Il Fondo corrisponde al Ministero dell'economia e delle finanze un corrispettivo complessivo che verrà riassegnato, per quanto concerne gli enti previdenziali, sui rispettivi conti di tesoreria vincolati.

I suddetti immobili sono successivamente concessi in locazione dal Fondo all'Agenzia del demanio e assegnati contestualmente ai soggetti che li avevano in uso. I soggetti assegnatari corrispondono all'Agenzia del demanio un canone per il cui pagamento si fa fronte con la ripartizione del fondo di cui al comma 1, quinto periodo, dell'art. 29 del decreto legge n. 269/2993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003. Il canone annuo, per quanto concerne l'INPS, è pari a euro 6.935.600.

Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2004 "Fondo immobili pubblici: Decreto di chiusura dell'Operazione".

L'importo versato quale corrispettivo degli immobili trasferiti al Fondo istituito ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 giugno 2004, stabilito in euro 1.993.567.741, è riassegnato agli enti previdenziali sui rispettivi conti di tesoreria vincolati ed è pari, per quanto riguarda l'INPS a euro 667.947.600.

Legge 27 dicembre 2004, n. 307 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica".

Proroga al 30 settembre 2005 il termine di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità da parte dei concessionari, di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 112/1999, precedentemente fissato al 1° ottobre 2004. Apporta, inoltre, ulteriori modificazioni all'art. 59 del decreto legislativo n. 112/1999.

Legge 30 dicembre 2004, n. 311 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)".

La presente legge si compone di un unico articolo suddiviso in 572 commi.

Si elencano di seguito le disposizioni di maggiore interesse per l'attività dell'Istituto.

Art. 1.

Comma 5.

Stabilisce che, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, per il triennio 2005-2007, la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato non può superare il 2% rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno. Si precisa che le suddette limitazioni non si applicano, tra l'altro, alle spese per prestazioni sociali in denaro connesse a diritti soggettivi.

Comma 8.

Uguualmente, per il triennio suddetto, gli stanziamenti iniziali di competenza e di cassa delle spese aventi impatto diretto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni possono essere incrementati entro il limite del 2% rispetto alle previsioni iniziali del precedente esercizio, ridotte ai sensi del decreto legge n. 168/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191/2004.

Comma 11.

La spesa annua per studi ed incarichi di consulenza affidati a soggetti estranei sostenuta per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 da parte delle pubbliche amministrazioni, con esclusione delle università e degli enti di ricerca, non può essere superiore a quella del 2004. Precisa, inoltre, che l'affidamento di incarichi di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione in materie rientranti nelle competenze dell'ente è possibile solo in casi straordinari.

Comma 51.

Restano sospesi, fino al 31 dicembre 2006, gli effetti degli aumenti delle addizionali regionali e comunali sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap), eventualmente deliberati.

Tuttavia, per il triennio 2005-2007, è concessa la possibilità di aumentare, entro la misura complessiva dello 0,1%, l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef, con esclusivo riferimento ai soli

Comuni che non si siano avvalsi della facoltà di aumentare la suddetta addizionale.

Comma 57.

Prevede che gli enti pubblici possono incrementare, nell'anno 2005, le proprie spese in misura superiore al 4,5% rispetto all'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2003. Per gli anni 2006 e 2007, invece, la percentuale di crescita non potrà superare il 2% annuo.

Comma 61.

Conferma, fino al 31 dicembre 2005, la sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito e delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Comma 75.

Stabilisce che, sempre al fine del consolidamento dei conti pubblici, le rate di ammortamento dei mutui, attivati, tra gli altri, dagli enti pubblici, ad intero carico dello Stato, sono pagate agli Istituti finanziatori direttamente dallo Stato.

Comma 93.

Le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, degli enti pubblici non economici sono rideterminate con riferimento ai principi espressi dall'art. 34, c. 1, della legge n. 289/2002, apportando una riduzione organica non inferiore al 5% della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di ciascuna amministrazione tenendo, comunque, conto del processo di innovazione tecnologica. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono ad effettuare quanto sopra previsto non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.

Comma 95.

Per il triennio 2005-2007, è previsto il blocco delle assunzioni a tempo indeterminato, ad eccezione delle categorie protette, per le amministrazioni dello Stato, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca.

Comma 96.

Prevede alcune eccezioni, in casi di particolari esigenze, al divieto contenuto nel comma precedente. Viene, a tale proposito, istituito uno specifico Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Comma 99.

Le disposizioni limitative previste in materia di assunzioni si applicano anche al trattenimento in servizio del personale di cui all'art. 1-quater

del decreto legge n. 136/ 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186/2004.

Comma 116.

Per l'anno 2005, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite della spesa annua sostenuta, per le stesse finalità, nel triennio 1999-2001.

Comma 118.

Possono essere prorogati, fino al 31 dicembre 2005, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall'INPS, INPDAP e dall'INAIL, già prorogati ai sensi dell'art. 1 del decreto legge n. 136/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186/2004, con oneri a carico dei predetti enti.

Comma 121.

I contratti di formazione lavoro di cui all'art. 3, c. 63, della legge n. 350/2003 possono essere convertiti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente per l'assunzione di personale a tempo indeterminato.

Comma 133.

Apporta modifiche all'art. 61 del decreto legislativo n. 165/2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego) prevedendo per le Amministrazioni pubbliche l'obbligo di comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'esistenza di controversie di lavoro dal cui esito potrebbero derivare oneri rilevanti per le finanze pubbliche.

Commi 139, 140 e 141.

Stabiliscono, per l'anno 2005, che l'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi dell'art. 37, c. 3, lett. c), della legge n. 88/1989, e successive modificazioni, e dell'art. 59, c. 34, della legge n. 449/1997, e successive modificazioni, viene fissato rispettivamente in:

- 1) 532,37 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
- 2) 131,55 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trattamenti di cui al precedente capoverso, della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

Conseguentemente, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati, per l'anno 2005, in 15.740,39 milioni di euro per le gestioni indicate al precedente punto 1) e in 3.889,53 milioni di euro per le gestioni di cui al precedente punto 2).

I suddetti complessivi importi sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'art. 14 della legge n. 241/1990, e successive modificazioni, al netto, per quanto riguarda la somma di cui al precedente punto 1), di 1.059,08 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,36 milioni di euro e di 54,78 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

Comma 142.

Posticipa al 30 giugno 2006 il termine per la riscossione dei contributi previdenziali sospesi per gli effetti del sisma 1990 riguardanti le imprese operanti nelle province di Catania, Siracusa e Ragusa già fissato al 30 giugno 2005.

Commi 143 e 144.

Prevede che, ai fini del finanziamento, a carico dello Stato, della gestione di cui all'art. 37 della legge n. 88/1989 relativa agli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali ed in seguito ai maggiori oneri accertati negli esercizi finanziari precedenti al 2004, sono utilizzate, per un importo pari a 7.581,83 milioni di euro:

- le somme trasferite dallo Stato a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali risultate, nel complesso eccedenti, sempre con riferimento agli esercizi finanziari precedenti il 2004, per un importo non superiore a 5.700 milioni di euro;
- le somme trasferite in eccedenza, secondo quanto risulta dal bilancio consuntivo dell'anno 2003, rispetto alle varie provvidenze, comprese quelle in materia di maternità, per un importo non superiore a 307,51 milioni di euro;
- le risorse trasferite all'INPS e accantonate in quanto non utilizzate per finanziamento delle prestazioni economiche per la tubercolosi (importo pari a 804,98 milioni di euro), oneri per pensionamenti anticipati (457,71 milioni di euro), oneri per l'assistenza ai portatori di handicap (300,66 milioni di euro), oneri per il trattamento di integrazione salariale straordinaria (10,97 milioni di euro).

Gli effetti contabili delle suddette disposizioni sono definiti mediante ricorso alla Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/1990.

Comma 145.

Dispone che, per la copertura dei maggiori oneri derivanti dall'assunzione, a carico del bilancio dello Stato, del finanziamento della gestione di cui all'art. 37 della legge n. 88/1989, valutati in 1.326 milioni di euro per l'esercizio 2004, concorrono per un importo di 780 milioni di euro le riduzioni dei trasferimenti all'Inps previsti su altri capitoli di spesa (minori oneri accertati per l'incremento della pensione in favore dei soggetti disagiati, minori oneri per prestazioni connesse alla tubercolosi, minori oneri per l'assistenza ai portatori di handicap grave e contribuzione figurativa in favore di sordomuti ed invalidi, minori oneri per i pensionamenti anticipati).

Per i maggiori oneri previsti per l'esercizio 2005 pari a 827 milioni di euro verranno utilizzate le risorse derivanti da minori oneri accertati per l'incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati, minori oneri per prestazioni economiche per la tubercolosi e minori oneri per pensionamenti anticipati.

Comma 146.

Stabilisce che, per le imprese industriali che svolgono attività produttiva di fornitura o subfornitura di componenti di supporto o di servizio a favore di imprese operanti nel settore automobilistico, i periodi di integrazione salariale ordinaria, utilizzati negli anni 2003 e 2004, non vengono computati, entro il limite di 1.100 unità, ai fini della determinazione del limite massimo di utilizzo dell'integrazione salariale ordinaria previsto dall'art. 6 della legge n. 164/1975.

Comma 147.

A decorrere dal 1° gennaio 2006, i trattamenti speciali di disoccupazione, rivolti agli iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli che siano stati licenziati, saranno soggetti alla disciplina dell'importo massimo previsto dall'art. 1, c. 2, della legge n. 427/1980, e successive modificazioni.

Comma 148.

A decorrere dal 1° gennaio 2005, per i trattamenti economici previdenziali di malattia per i lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto si applicano le norme stabilite per gli appartenenti al settore industria. I trattamenti economici previdenziali di malattia aggiuntivi rispetto a quelli spettanti ai lavoratori del settore industria, di cui all'allegato B al regio decreto n. 148/1931, trasferiti dal 1° gennaio

1980 all'INPS, ai sensi della legge n. 833/1978, sono da considerare obbligazioni contrattuali del datore di lavoro.

Comma 150.

Abolisce il comma 54 dell'art. 1 della legge n. 243/2004 relativo ai limiti di età per la pensione di vecchiaia del personale artistico dipendente dagli enti lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate.

Comma 151.

Modifica l'art. 118 della legge n. 388/2000 (Interventi in materia di formazione professionale nonché disposizioni di attività svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo).

In particolare, stabilisce che i datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento del contributo integrativo di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978, e successive modificazioni, all'INPS che provvede a trasferirlo, detratti i costi amministrativi, al fondo. L'Istituto provvede, inoltre, entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dal 2005, a comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai fondi la previsione del gettito del suddetto contributo integrativo, relativo ai datori di lavoro aderenti ai fondi e ai datori di lavoro, comunque obbligati al pagamento, al fini del Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo.

Comma 155.

In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali ovvero al reimpiego dei lavoratori coinvolti nei programmi, definiti in sede governativa entro il 30 giugno 2005, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, entro il 31 dicembre 2005, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale.

Inoltre, qualora i piani di gestione delle eccedenze, già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10% del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2004, possono essere prorogati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, di cui all'art. 3, c. 137, della legge n. 350/2003.

Il limite di spesa, per i suddetti trattamenti, è pari a 310 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione.

Comma 156.

Destina 100 milioni di euro, per l'anno 2005, a valere sulla quota del Fondo per l'occupazione, in favore delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età.

Comma 157.

Apporta modifiche all'art. 43 del decreto legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni dalla legge n. 326/2003, riguardante l'istituzione della gestione previdenziale in favore degli associati in partecipazione. Di conseguenza, l'obbligo di iscrizione per i suddetti soggetti non si riferisce ad una apposita gestione previdenziale, istituita presso l'INPS, ma alla gestione parasubordinati di cui all'art. 2, c. 26, della legge n. 335/1995.

Comma 158.

Modifica l'art. 58 della legge n. 144/1998 in materia di composizione e nomina dei componenti del Comitato Amministratore del Fondo per la gestione separata di cui al comma 26 dell'art. 2 della legge n. 335/1995.

Comma 159.

Stabilisce che, limitatamente ai soli enti gestori di forma di previdenza obbligatoria, i collegi sindacali continuano ad esercitare il controllo contabile, non applicandosi, pertanto, le disposizioni dell'art. 2409-bis, terzo comma, del codice civile.

Comma 162.

Proroga al 31 dicembre 2005 il termine entro il quale le imprese che non rientrano nel campo di applicazione del trattamento di integrazione salariale, possono beneficiare, comunque, di analoghe agevolazioni.

Comma 255.

Dispone la sospensione, fino al 31 dicembre 2005, dei termini fiscali e previdenziali, di cui all'art. 4 del decreto legge n. 245/2002, per gli enti non commerciali, operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del Regolamento CE n. 1269/1999, con un organico superiore alle 2.000 unità lavorative, nel settore della sanità privata in situazione di crisi aziendale, i quali abbiano almeno una sede operativa nei territori colpiti da calamità naturali indicati nel decreto legge n. 245/2002 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286/2002. Inoltre, per i versamenti non eseguiti alla data del 31 dicembre 2005, si applicano i differimenti di termini indicati nell'art. 3, c. 2 e nell'art. 4, c. 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 112/2004.

Comma 262.

Autorizza il Ministro del lavoro e delle politiche sociali a prorogare, limitatamente all'esercizio 2005, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro.

Viene, ugualmente, incentivato, con uno stanziamento previsto di 98 milioni di euro, per l'anno 2005, lo sviluppo dell'occupazione di lavoratori socialmente utili dei comuni di Napoli e di Palermo.

Comma 272.

Riapre, con riferimento al triennio 2005-2007, i termini per la concessione dell'indennizzo di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 207/1996 per la cessazione dell'attività commerciale in favore degli esercenti in possesso dei requisiti previsti. La relativa aliquota contributiva dovuta dagli iscritti alla gestione commercianti è prorogata al 31 dicembre 2009.

Comma 295.

In aggiunta a quanto previsto dal comma 8 della presente legge, dispone un'ulteriore riduzione degli stanziamenti del bilancio dello Stato per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria, per un importo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2005 e a 1.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

Comma 296.

Dispone, salvo alcune eccezioni, una riduzione dei finanziamenti di parte corrente previsti dalla tabella C, allegata alla legge, al fine di assicurare un risparmio di spesa pari a 650 milioni di euro per l'anno 2005 e a 850 milioni di euro per l'anno 2006.

Comma 300.

Dispone un aggiornamento, da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio 2005, degli importi fissi dell'imposta di registro, della tassa di concessione governativa, delle imposte di bollo, ipotecaria e catastale, nonché delle tasse ipotecarie e dei diritti speciali catastali.

Comma 301.

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, la misura dell'acconto dovuto per l'imposta sul reddito delle persone fisiche è incrementata al 99% e quella per l'imposta sul reddito delle società al 100% dell'importo dovuto per l'anno precedente.

Commi 347 e 348.

Apportano modifiche all'art. 11 del decreto legislativo n. 446/1997, relativo alla determinazione del valore della produzione netta; in particolare, dispongono la deducibilità, ai fini della determinazione della base imponibile, del costo del lavoro sostenuto dalle imprese per il personale addetto alla ricerca e la riduzione del costo del lavoro per gli occupati incrementali nella misura massima di 20.000 euro annui per ogni nuovo dipendente assunto.

Commi 349 e 350.

Apportano, a decorrere dal 1° gennaio 2005, modifiche alla disciplina relativa all'imposta sul reddito (Ire) mediante una trasformazione delle detrazioni per carichi di famiglia in deduzioni e una rimodulazione delle aliquote relative alle diverse classi di reddito che risultano essere pari a:

- 23% fino a 26.000 euro;
- 33% da 26.000 euro a 33.500 euro;
- 39% oltre 33.500 euro.

E', inoltre, previsto un contributo di solidarietà del 4% per i redditi superiori a 100.000 euro.

Le suddette variazioni hanno effetto anche sulla tassazione del trattamento di fine rapporto.

Comma 352.

Stabilisce che i contribuenti possono, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2005, applicare le disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi in vigore al 31 dicembre 2002, ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se più favorevoli.

Comma 377.

Riduce a 10.000 euro il volume di affari sotto il quale non bisogna presentare la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto.

Comma 387.

Introduce, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2005, l'istituto della pianificazione fiscale che consiste nella determinazione in via preventiva, per un triennio, della base imponibile caratteristica dell'attività svolta e comporta una riduzione dell'imposizione fiscale e contributiva per gli importi eccedenti la base imponibile pianificata. In particolare, il versamento dei contributi previdenziali per la base del reddito dichiarato che eccede quello pianificato, si configura come mera facoltà su base volontaria. Alla suddetta pianificazione possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003.

L'istituto si applica anche alla disciplina relativa all'IVA.

Comma 393.

Relativamente all'istituzione della pianificazione fiscale concordata, la presente norma esclude l'applicazione dei contributi previdenziali per la parte di reddito dichiarato che eccede quello pianificato, con esclusione del minimale reddituale previsto ai fini contributivi. Restano salve le prerogative delle Casse autonome e la facoltà di effettuare versamenti volontari.

Comma 504.

Stabilisce che anche per il 2005 i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro.

Comma 505.

Stabilisce che il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all'art. 51 del Testo unico delle imposte sui redditi è pari a 3.615,20 euro.

Comma 510.

Proroga, per l'anno 2005, le disposizioni di cui all'art. 11 della legge n. 388/2000 riguardanti i benefici fiscali e previdenziali per le imprese che esercitano la pesca costiera o nelle acque interne e lagunari.

Comma 527.

Prevede che tra i soggetti indicati all'art. 3 del decreto legislativo n. 564/1996, e successive modificazioni, i quali, non avendo presentato domanda di accredito della contribuzione figurativa per periodi anteriori al 1° gennaio 2003, sono autorizzati a esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2005, sono ricompresi anche coloro che ricoprono cariche sindacali.

Comma 525.

Autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005 e di 15 milioni di euro per gli anni 2006 e 2007 per il finanziamento del fondo per la concessione dell'assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, istituito con la legge n. 288/2002.

Comma 536.

Fornisce un'interpretazione autentica dell'art. 1 della legge n. 92/2003 per cui il periodo di tre anni di permanenza in servizio, a richiesta, previsto dal citato articolo, per i dipendenti pubblici, qualora

interessi un soggetto riconosciuto perseguitato politico antifascista o razziale, deve intendersi a partire dal nuovo limite di età pensionabile, sia pure facoltativo, di 70 anni, ed alle medesime condizioni di sospensione dei versamenti contributivi previste ai sensi dell'art. 1-quater del decreto legge n. 136/2004.

Comma 559.

Stabilisce che, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2005, l'assegno per il nucleo familiare, previsto dall'art. 2 del decreto legge n. 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153/1998, venga erogato al coniuge dell'avente diritto, secondo le modalità che saranno indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 gennaio 2005 "Determinazione, per l'anno 2005, delle retribuzioni convenzionali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398".

Stabilisce, in allegate tabelle, le retribuzioni convenzionali da prendere a base, per il periodo di paga 1° gennaio 2005-31 dicembre 2005, per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero e per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente.

Comunicato Istituto Nazionale di Statistica "Rivalutazione per l'anno 2005 della misura degli assegni e dei requisiti economici, ai sensi degli articoli 65, comma 4, (assegno per il nucleo familiare numeroso) e 66, comma 4, (assegno di maternità), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni". (G.U. n. 27 del 3 febbraio 2005)

Stabilisce che, essendo l'indice dei prezzi al consumo da applicarsi per l'anno 2005 pari al 2%, l'assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 65, c. 4, della legge n. 448/1998 e successive modifiche e integrazioni è pari, nella misura intera, a euro 118,38; il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei familiari di cinque componenti, è fissato a euro 21.309,43.

L'assegno mensile di maternità da corrispondere, ai sensi dell'art. 66, c. 4, della legge n. 448/1998 e successive modifiche e integrazioni, agli aventi diritto per l'anno 2004, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento è pari, nella misura intera a euro 283,92 mentre il valore della situazione economica, con

riferimento a nuclei familiari di tre componenti, è fissato a euro 29.596,45.

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 29 novembre 2004 "Quinta operazione di cessione dei crediti contributivi dell'INPS". (G.U. n. 106 del 9 maggio 2005)

In applicazione a quanto previsto dall'art. 13 della legge n. 448/1998, come modificato dall'art. 1 del decreto legge n. 308/1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 402/1999 e successivamente rettificato, l'INPS cede alla società di cartolarizzazione - S.C.C.I. S.p.a. - costituita ai sensi del predetto art. 13, c. 4, i crediti contributivi previdenziali verso le aziende tenute al versamento a mezzo di denuncia mensile (ivi inclusi i comuni, le province, le regioni e lo Stato) (Crediti aziende), i crediti contributivi verso gli artigiani ed i commercianti (Crediti artigiani e commercianti) nonché i crediti contributivi verso le categorie dei coltivatori diretti, dei coloni e del mezzadri e delle aziende agricole (Crediti agricoli), unitamente agli accessori per interessi e sanzioni civili.

I crediti ceduti comprendono i crediti maturati successivamente alla data del 31 dicembre 2003 ed entro la data del 31 dicembre 2004, non pagati alla scadenza prevista e contabilizzati dall'INPS per l'anno finanziario 2004.

I suddetti crediti non devono essere stati né riscossi dall'INPS, alla data del 30 aprile 2004, né dallo stesso eliminati, in applicazione della procedura interna attualmente in vigore, entro il giorno immediatamente precedente alla data di consegna degli elenchi dei crediti alla società di cartolarizzazione che dovrà avvenire non oltre il 31 maggio 2005.

In relazione ai crediti ceduti l'INPS garantisce alla società di cartolarizzazione l'importo nominale minimo di 3.500 milioni di euro, suddiviso in 1.855 milioni di euro di Crediti aziende, 1.050 milioni di euro di Crediti artigiani e commercianti, 595 milioni di euro di Crediti agricoli.

L'INPS riceve dalla società di cartolarizzazione i seguenti importi:

- un ammontare non inferiore a 1.500 milioni di euro quale anticipazione del corrispettivo finale dovuto a fronte della cessione dei crediti prevista dai contratti stipulati in data 29 novembre 1999, il 31 maggio 2001 e il 18 luglio 2002;
- un corrispettivo iniziale a titolo definitivo ed irripetibile, non soggetto a conguagli, a fronte della cessione dei nuovi crediti, di importo non inferiore a 1.000 milioni di euro;